

## COMMISSIONE IV

## GIUSTIZIA

XLIX.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 GENNAIO 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASSIANI

## INDICE

	PAG.
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Discussione e rinvio</i> ):	
Modificazioni alle norme del Codice penale relative all'ergastolo e alla liberazione condizionale (1391) . . . . .	547
PRESIDENTE . . . . .	547, 552, 555, 556, 557, 558
GUERRIERI EMANUELE, <i>Relatore</i> . . . . .	547
AMATUCCI . . . . .	552
DOMINEDÒ, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i> . . . . .	552, 554, 555, 556, 557, 558
KUNTZE . . . . .	553, 555, 556
VALIANTE . . . . .	555, 556
PREZIOSI OLINDO . . . . .	556, 558
MANCO . . . . .	557, 558
SFORZA . . . . .	557, 558
BREGANZE . . . . .	558

**La seduta comincia alle 10,25.**

DANTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Discussione del disegno di legge: Modificazioni alle norme del Codice penale relative all'ergastolo e alla liberazione condizionale (1391).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alle norme del Codice penale relative all'ergastolo e alla liberazione condizionale ».

Sono state tenute due riunioni della Commissione per l'esame di questo disegno di legge. Nella prima, in sede referente, abbiamo ascoltato una relazione dell'onorevole Guerrieri; nella seconda, sempre in sede referente, vista l'urgenza di provvedere alla disciplina di questa materia, si è deliberato di chiedere alla Presidenza della Camera, il deferimento del disegno di legge in sede legislativa. Il disegno di legge è stato deferito alla nostra Commissione in sede legislativa, secondo la nostra richiesta.

Il relatore, onorevole Guerrieri, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. Onorevoli colleghi, io ho già avuto l'onore di riferire sul presente disegno di legge, allorché la nostra Commissione ne iniziò l'esame in sede referente. Ho riferito nel medesimo tempo sulle tre proposte di iniziativa parlamentare che riguardano anch'esse, la materia dell'ergastolo: la proposta n. 157 degli onorevoli Buzzelli ed altri, la proposta n. 179 degli onorevoli Berlinguer ed altri, la proposta n. 376 dell'onorevole Degli Occhi.

Ricorderò ora alcune delle cose dette allora. È noto che il principio del finalismo rieducativo e della umanizzazione della pena, sancito nell'articolo 27 della nostra Costituzione, ha fatto sorgere dei dubbi circa la legittimità costituzionale della pena dell'ergastolo. È noto, altresì, che indipendentemente dai riflessi di ordine costituzionale, il problema del mantenimento o dell'abolizione dell'ergastolo.

stolo viene largamente dibattuto da parte di giuristi e di politici.

Si tratta, dunque, di una materia che il legislatore ha il dovere di affrontare, sia che si debba adeguare l'istituto al precetto costituzionale, sia che si debba adeguarlo alle esigenze nuove avvertite dalla coscienza sociale.

Il disegno di legge governativo muove dalla considerazione che non ricorrono ragioni di ordine costituzionale per l'abolizione, e che la necessità della proporzione fra la pena ed il delitto, quale che sia la teoria che si voglia porre a fondamento della pena, porta a riconoscere la necessità, per i delitti particolarmente gravi ed efferati, di una pena massima.

In un sistema penale che non ammette la pena di morte, la pena massima non può che essere quella della privazione del bene della libertà, in modo permanente.

L'ergastolo, si dice, non può essere eliminato senza contraddire a tutte le ragioni che ne giustificano in atto l'esistenza, sia che della pena si consideri la funzione retributiva, sia che se ne consideri la funzione preventiva. La perpetuità della pena, si aggiunge ancora, non esclude la possibilità della rieducazione e l'utilità dell'emenda le quali d'altronde non possono essere considerate come l'unica ragione o il fine esclusivo o primario della pena.

Mi limito ad accennare soltanto i temi che nella relazione che accompagna il disegno di legge sono più largamente sviluppati e che meriterebbero un ampio svolgimento, se oggi dovessimo affrontare il problema di fondo riguardante il mantenimento o l'eliminazione dell'ergastolo, nel nostro sistema penale.

Sulla materia in oggetto, peraltro, ho avuto già modo di soffermarmi più estesamente, in sede referente. Ma se il disegno di legge torna oggi al nostro esame in sede legislativa, su richiesta da noi stessi avanzata, ciò è avvenuto perché si è ravvisata l'opportunità di accantonare il problema di fondo, onde farne oggetto di quella più ampia discussione che la materia richiede, e di procedere frattanto all'esame quanto meno di quella parte del disegno governativo che appare idonea a raccogliere più facili e larghi consensi ai fini di una rapida approvazione.

Il disegno di legge, muovendo dalle considerazioni delle quali ho fatto cenno, si propone il fine di umanizzare la pena dell'ergastolo, mediante l'introduzione, nella regolamentazione vigente, di tre modifiche sostanziali: con la prima (concernente l'articolo 22 del Codice penale) si consente l'ammissione del condannato al lavoro all'aperto senza restrizione di termini; con la seconda (concernente

l'articolo 72) si riduce il periodo di isolamento diurno nel caso di concorso dell'ergastolo con altro ergastolo o con pena detentiva della durata superiore a cinque anni; con la terza infine che è quella di maggiore rilievo e che riguarda l'articolo 176, si estende agli ergastolani la possibilità di conseguire la liberazione condizionale dopo un periodo di espiazione non inferiore agli anni ventotto.

La mia relazione, per quanto ho già detto, riflette soltanto tali innovazioni, nella previsione che la Commissione, in conformità agli intendimenti già manifestati, delibererà lo stralcio degli articoli o di quella parte di essi il cui esame porterebbe ad affrontare il problema di fondo.

Non occorre illustrare la portata delle prime due modifiche tendenti, come è chiaro, ad attenuare il contenuto affittivo della pena.

È utile invece soffermarsi sulla terza innovazione che è di gran lunga la più importante e che sul piano pratico, se non su quello dei principi e delle formulazioni legislative, porta alla eliminazione della perpetuità della pena.

Il disegno di legge sostanzialmente aderisce alle conclusioni alle quali sono già pervenuti i Convegni di studio promossi e organizzati dal Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale.

Con le mozioni approvate dai predetti Convegni nelle due sessioni 1958-1959 si propose infatti di estendere all'ergastolo l'istituto della liberazione condizionale.

Non v'ha dubbio che l'ergastolo perde il suo aspetto più fosco quando, pur mantenendo nella sua struttura giuridica il carattere di pena perpetua, lascia al condannato la possibilità di sperare validamente nel ritorno alla libertà, dopo un adeguato periodo di espiazione. Il progetto preliminare per la riforma del 1° libro del Codice penale pubblicato nel 1948 prevedeva la possibilità della concessione della libertà condizionale dopo trenta anni. Ugualmente il progetto ministeriale per la riforma del Codice pubblicato nel 1956.

Il disegno governativo in esame, ispirandosi a criteri di maggiore larghezza, riduce il termine ad anni ventotto. Esso lascia però inalterate le caratteristiche fondamentali dell'istituto della libertà condizionale quali sono previste dalla legislazione vigente.

Non accoglie infatti il principio della garanzia giurisdizionale che pur era stato proposto. È noto che il provvedimento col quale viene concessa la libertà condizionale ha nel sistema attuale, la natura di un atto amministrativo, nel quale è presente l'aspetto della discrezionalità.

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1962

Ora questo è forse l'aspetto più interessante del problema che stiamo esaminando e il più meritevole di approfondimento.

La riforma avrebbe un contenuto molto più sostanziale, se si riconoscesse al condannato, al verificarsi delle condizioni richieste, il diritto alla liberazione condizionale, con la possibilità conseguente di esperire i mezzi di difesa previsti dalla nostra Costituzione in materia di provvedimenti giurisdizionali sulla libertà personale.

Si può obiettare che ciò renderebbe necessaria la riforma dell'istituto della libertà condizionale anche fuori della particolare applicazione alla pena dell'ergastolo, non essendo agevole ammettere che detto istituto possa avere una natura giuridica oppure un'altra e possa sottostare conseguentemente ad una disciplina anziché ad un'altra, secondo che venga applicato a favore di un condannato alla pena perpetua oppure a favore di un condannato a pena temporanea. Dal che la conclusione che il problema va posto nella sede che gli è propria, di una più ampia riforma del Codice penale, anziché in sede di disposizioni particolari riguardanti l'ergastolo.

I due progetti di riforma del Codice penale dei quali ho fatto cenno prevedono difatti, con disposizione di ordine generale, che la liberazione venga concessa dal giudice.

È un aspetto che merita, comunque, di essere considerato.

Desidero tuttavia porre in rilievo che ove si ritenesse giustificata l'introduzione di una particolare disciplina dell'istituto in tema di ergastolo, ove si ritenesse, cioè, che vi sono ragioni valide perché solo nel caso dell'ergastolo e non negli altri casi il beneficio venga concesso dal giudice, con tutte le conseguenti garanzie proprie di un procedimento giudiziario, non escluso il contraddittorio delle parti e la facoltà di impugnazione quanto meno per violazione di legge, ne deriverebbe la necessità di elevare il limite di espiazione previsto dal disegno governativo da 28 a 30 anni. Non si potrebbe infatti ammettere che per il condannato all'ergastolo il diritto alla liberazione condizionale nasca prima che la pena scontata abbia raggiunto la durata massima della reclusione a tempo, a meno di creare una situazione paradossale, perché il diritto, allo scadere del 28° anno, sorgerebbe per l'ergastolano e non per il condannato alla reclusione per una durata superiore a 28 anni.

In altra ipotesi bisognerebbe far luogo alla possibilità di applicare l'istituto, così come è regolato dalla legislazione vigente, dai 28 ai 30 anni, e prevedere il subentro del procedi-

mento giudiziario e delle garanzie giurisdizionali al di là dei 30 anni. Tutto ciò induce vieppiù a ritenere che, data la portata limitata del presente provvedimento, sia preferibile rinviare l'esame del problema in sede di riforma del Codice penale.

L'estensione della libertà condizionale ai condannati all'ergastolo rende necessaria la modifica del terzo comma dell'articolo 177 del Codice penale il quale, come è noto, prevede il termine, trascorso il quale senza che il liberato sia incorso in una causa di revoca del beneficio, la pena rimane estinta e sono revocate le misure di sicurezza personale. Se la disposizione non fosse opportunamente modificata ne verrebbe che la pena nei confronti dell'ergastolano non si estinguerebbe mai, non potendosi fare riferimento a tale effetto al « decorso del tempo della pena inflitta ». Gli è perciò che il disegno di legge propone un termine di 5 anni, pari al termine massimo che può aversi in ogni altro caso, sempreché venga approvato il primo comma dell'articolo 176 nel nuovo testo proposto.

Nulla prevede il disegno di legge in ordine agli effetti della estinzione della pena sulla pena accessoria dell'interdizione legale. Sembrerebbe logico ammettere che l'interdizione cessi con l'estinguersi della pena, analogamente a quanto avviene nei confronti del condannato alla reclusione.

Sembra pure che non sia compatibile con l'estinzione della pena il mantenimento della incapacità di testare, anche se si voglia ammettere che debba rimanere ferma la sanzione di nullità per il testamento fatto prima della condanna.

A proposito del termine di 28 anni mi domando se non sia utile introdurre una norma di carattere transitorio che lo abbassi per coloro che riportarono la condanna alla pena dell'ergastolo quando non erano state ancora ripristinate nel nostro Codice penale le circostanze attenuanti generiche.

Le due proposte di legge, degli onorevoli Berlinguer e Degli Occhi, già ricordate, propongono, sia pure con metodo diverso, la commutazione dell'ergastolo in pena temporanea a favore di coloro che vennero condannati quando non era stato ancora istituito il giudizio di appello e quando non esisteva la possibilità di concedere le attenuanti generiche che furono ripristinate, come è noto, col decreto legislativo luogotenenziale del 14 settembre 1944, n. 288.

Senza scendere all'esame particolareggiato delle varie situazioni prese in esame dalle due proposte di legge, e prescindendo anche dalle

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1962

questioni di natura costituzionale alle quali esse danno luogo, desidero solo ricordare l'obiezione di merito che è stata sollevata contro le proposte medesime; non potersi presumere, cioè, che sarebbe stata inflitta una pena temporanea anziché l'ergastolo, ove l'imputato avesse avuto la possibilità di ricorrere in appello e non potersi presumere che sarebbero state concesse le attenuanti generiche ove il giudice avesse avuto la possibilità di concederle.

Come si può escludere che, nonostante il doppio grado e la possibilità di concedere le attenuanti generiche, sarebbe stata ugualmente applicata la pena all'ergastolo? Da una indiscriminata commutazione della pena, potrebbe derivare allora una disparità di trattamento veramente grave perché reati di particolare gravità ed efferatezza, potrebbero beneficiare, in virtù di elementi del tutto estrinseci, di una indulgenza immeritata e comunque ingiustificabile sul piano di una valutazione comparativa rispetto ad altri reati meno gravi.

Non si può non riconoscere che l'obiezione è forte. D'altra parte, però, si deve ammettere che ricorrono ragioni di giustizia perché si trovi il modo di rivedere in qualche modo le condanne all'ergastolo inflitte prima del ripristino delle circostanze attenuanti generiche e di correggere quelle che risultassero eccessive in rapporto alla valutazione del reato che si sarebbe avuta ove il giudizio si fosse svolto dopo il ripristino delle attenuanti. Vi possono essere casi meritevoli di una rivalutazione, in particolar modo quelli che riflettono reati commessi nel clima del periodo bellico, in dipendenza da fattori vari che agirono come spinta al delitto o che valsero a indebolire notevolmente i normali poteri inibitori.

Ci si può chiedere allora se, in considerazione della estrema difficoltà di far luogo, con istituti processuali nuovi, alla revisione delle condanne inflitte, non sia da considerare la possibilità che la liberazione condizionale venga concessa prima che siano completati i 28 anni di espiazione, ad esempio dopo 25 anni, quando si tratti di condanne inflitte anteriormente alla reintroduzione nel Codice delle circostanze attenuanti generiche. Ciò consentirebbe una valutazione in concreto delle singole situazioni, sia pure sul terreno amministrativo, e la conseguente possibilità di correggere quelle condanne che, in rapporto agli elementi già acquisiti al processo, apparissero troppo gravi. Non sarebbe, invece, a mio parere, da prendere in considerazione l'altra ipotesi; del giudizio avvenuto quando

non esisteva il doppio grado, trattandosi di un aspetto meramente procedurale e non attinente al merito.

Inserendo una disposizione transitoria del genere, non si elargirebbero benefici indiscriminati, ma si potrebbero raggiungere soddisfacenti obiettivi di giustizia.

Come ho già fatto cenno, il disegno di legge trae occasione dalla materia trattata, per proporre alcune modifiche all'istituto della liberazione condizionale. Si propone infatti che la liberazione condizionale venga concessa al condannato il quale abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento, a differenza di quanto dispone il Codice attuale che richiede prove costanti di buona condotta. La modifica si giustifica con la considerazione che il beneficio è diretto proprio a favorire il ravvedimento del condannato e che tale ravvedimento può essere riconosciuto attraverso elementi vari e non soltanto sulla base della condotta tenuta durante l'espiazione della pena.

Viene mantenuta la condizione prevista dal Codice, circa l'adempimento delle obbligazioni civili nascenti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nella impossibilità di adempierle. Si potrebbe forse ritenere superflua tale condizione. Non lo è certamente, fino a quando si fa riferimento alla buona condotta, ma può sembrarlo con la nuova formulazione proposta, perché trattandosi di valutare il ravvedimento, non vi è dubbio che uno degli elementi di giudizio più validi, a tale oggetto, sia proprio dato dal fatto che il condannato, avendone i mezzi, abbia risarcito il danno e adempiuto in genere alle obbligazioni civili nascenti dal reato. L'avvenuto risarcimento del danno deve valere, ovviamente, solo ai fini della migliore valutazione della personalità morale del condannato e non per il suo contenuto economico. Non può avere alcun valore sintomatico, ai fini di una valutazione positiva circa il ravvedimento del condannato, la circostanza che la parte offesa abbia conseguito il risarcimento del danno attraverso le vie legali, e senza alcun apporto di cooperazione volontaria da parte del condannato. E parimenti non dovrebbe costituire un elemento ostativo il mancato risarcimento, quando questo non abbia avuto luogo per essere stato rifiutato o per altre ragioni non imputabili al debitore.

Il disegno di legge si propone di rendere definitiva l'estensione del beneficio ai condannati a pene lievi, introdotta col decreto-legge 27 giugno 1942, n. 827, le cui disposizioni vennero poi prorogate a tempo indeter-

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1962

minato col decreto legislativo 11 dicembre 1946, n. 653. Con questa differenza, però, che mentre col decreto-legge del 1942, poi prorogato venne ammessa la liberazione condizionale dei condannati a pene inferiori ai 5 anni, e, quindi, senza alcuna limitazione (disposizione questa determinata da motivi contingenti riferibili al periodo bellico), il disegno di legge odierno propone che il beneficio venga concesso solo quando il condannato abbia espiato almeno metà della pena inflitta, e per un tempo non inferiore a trenta mesi, e che il rimanente della pena da espiare non sia superiore ai 5 anni. Il campo di applicazione del beneficio risulta in tal modo ridotto sia nel senso che si richiede un termine minimo di espiazione, onde poter essere certi dell'avvenuto ravvedimento, sia nel senso che il condono della pena residua, non può superare i 5 anni. Tali limitazioni appaiono molto ragionevoli e sono quindi, a mio parere, da accogliere.

Qualcuno dei componenti la Commissione ha richiamato la mia attenzione sull'ultimo comma dell'articolo 176 del Codice penale e sulla opportunità di eliminarlo. In virtù di detto comma, come i colleghi ricordano, la liberazione condizionale non è consentita se il condannato, dopo la pena, deve essere sottoposto a una misura di sicurezza detentiva.

Anche questo sembra tema da affrontare più opportunamente in sede di riforma del Codice. Non mi dissimulo tuttavia che esso assume un particolare aspetto a seguito della estensione dell'istituto della liberazione condizionale all'ergastolano.

La misura di sicurezza, come è noto, non ha i caratteri di una sanzione, anche quando essa ha con la pena detentiva, l'elemento comune della privazione della libertà. Ora in rapporto al condannato all'ergastolo la possibilità di una misura di sicurezza detentiva alla quale il condannato debba essere sottoposto, dopo scontata la pena, non si pone, data la perpetuità della pena. All'ergastolano non vengono applicate misure di sicurezza e la legge dispone che in caso di estinzione della pena, per effetto di indulto o di grazia, il condannato sia sottoposto a libertà vigilata, per un tempo non inferiore ai tre anni (articolo 210 del Codice penale).

Si darebbe luogo allora alla possibilità di strane contraddizioni. Il delinquente abituale condannato alla reclusione, e come tale sottoposto a una misura di sicurezza detentiva, non potrebbe beneficiare della liberazione condizionale. L'abituale condannato all'ergastolo potrebbe invece beneficiarne, a meno

di ammettere che, durante l'espiazione della pena gli venga applicata una misura di sicurezza detentiva, non già all'effetto di applicarla realmente, ma all'effetto di rendere impossibile la liberazione condizionale. Oppure a meno di ammettere che l'effetto preclusivo non derivi dalla concreta applicazione della misura di sicurezza detentiva, ma dal fatto che ricorrano le condizioni soggettive che avrebbero dato luogo all'applicazione della misura di sicurezza, ove in luogo dell'ergastolo si fosse inflitta la pena della reclusione. Ma allora bisognerebbe formulare diversamente l'ultimo comma dell'articolo.

Forse queste ed altre considerazioni potranno suggerire l'opportunità di eliminare in definitiva il comma predetto. È insito nella natura della misura di sicurezza il carattere della revocabilità, quando la persona che debba esservi sottoposta abbia cessato di essere socialmente pericolosa. Non si vede perché tale revoca non possa avvenire, verificandosene il presupposto, anche prima che la misura di sicurezza sia stata applicata e che sia decorso, come la legge oggi prescrive, un tempo corrispondente alla sua durata minima.

Se la liberazione condizionale è consentita, quando il condannato abbia dato prove sicure del suo ravvedimento, si può ammettere, sembra, che tali prove sicure, valgano anche all'effetto di revocare una misura di sicurezza. Comunque del problema si potrà riparlare in altro momento.

Io non avrei altro da aggiungere.

Credo di dover affermare che, quale che sia l'opinione che si abbia sul problema dell'ergastolo, sia da raccomandare l'approvazione del presente disegno di legge. Potremo stralciare quella parte che, a giudizio della Commissione, involge la questione più ampia da riservare ad un successivo esame, potremo apportare al testo qualche modifica secondaria che non ne alteri la sostanza, ma sulla opportunità che la legge sia sollecitamente varata converranno certamente tutti i colleghi. Essa consentirà di intervenire senza ulteriori ritardi nei casi che appaiano meritevoli di indulgenza.

Può essere utile conoscere che alla data del 31 dicembre 1961 i condannati all'ergastolo erano 814 uomini, di cui 40 appellanti e 12 ricorrenti, e 74 donne, di cui 3 appellanti e una ricorrente.

Potrebbe essere anche utile conoscere quanti condannati hanno già espiato 28 anni di pena e quanti 25 anni. Non dispongo di tali dati, ma potrà fornirceli, credo, il rappresentante del Governo.

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1962

Mi onoro quindi, proporvi, onorevoli colleghi, di voler dare la vostra approvazione al disegno di legge.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Guerrieri della sua relazione. Dichiaro aperta la discussione generale.

AMATUCCI. Devo innanzi tutto compiacermi della relazione svolta dall'onorevole Guerrieri il quale, oltre ad aver trattato i vari punti dell'argomento con la massima competenza, ha dimostrato una profonda conoscenza dell'intera materia.

Il problema della pena dell'ergastolo — come del resto hanno già ricordato sia i suoi sostenitori sia i suoi oppositori in modo particolare — rimane sempre aperto, nonostante l'ordinanza della Corte di cassazione sulla sua compatibilità con l'articolo 27 della Costituzione. Recentemente in dottrina si è cominciato a sottolineare l'opportunità di rivedere quella decisione della Corte di cassazione.

Quando per la prima volta questo disegno di legge venne portato all'esame della nostra Commissione alcuni colleghi sollevarono alcune obiezioni e sostennero la necessità di eliminare alcune disposizioni contenute nel provvedimento; io stesso feci rilevare, in quella occasione, che il limite di 28 anni di pena scontata stabilito per consentire all'ergastolano di beneficiare dell'istituto della liberazione condizionale mi sembrava eccessivo, non per considerazioni personali ma soprattutto tenendo conto dei motivi adottati da tutti gli studiosi di questo problema. Essi, infatti, hanno fatto una osservazione quanto mai fondata che, cioè, dopo 28 anni ci si trova in pratica di fronte a gente che non ha la forza non solo di ritornare alla propria casa ma nemmeno di morire.

Per questi motivi sarebbe interessante che l'indagine raccomandata dall'onorevole relatore nella parte conclusiva della sua relazione venisse portata non soltanto sui dati relativi al numero dei condannati a questa pena, ma soprattutto sul numero di coloro che hanno raggiunto una determinata età. Perché, se per ipotesi dovessimo constatare la rilevanza del numero degli ergastolani che oggi compiono il 65° anno di età e che devono ancora scontare molti anni per raggiungere il limite minimo di 28 anni stabilito per poter invocare il beneficio della liberazione condizionale, evidentemente questo provvedimento dovrebbe essere modificato per adattarlo alla situazione reale. Non possiamo, infatti, legiferare astrattamente, ma occorre tener presente la cognizione dei fatti concreti.

Sono d'accordo con l'onorevole relatore sulla necessità di ridurre detto limite per coloro che furono condannati alla pena dell'ergastolo prima dell'entrata in vigore della legge che concede le attenuanti generiche. Questo, onorevoli colleghi, è stato un lamento che noi abbiamo sollevato diverse volte sia in Parlamento sia in Commissione. In quella occasione facemmo rilevare l'assurdità di una discriminazione di trattamento sostenendo la necessità che questo provvedimento estenda la sua efficacia non solo ai condannati all'ergastolo, ma anche a tutti gli altri, aderendo così ad un vero criterio di giustizia.

Mi dichiaro anche d'accordo con l'onorevole relatore quando sostiene che la competenza a concedere la liberazione condizionale sia circondata da garanzie giurisdizionali. Oggi, infatti, al Ministero della giustizia ci si regola in maniera per lo meno strana. Tanto per fare un esempio dei tanti casi che mi sono capitati, la liberazione condizionale non è stata concessa perché si aspettava l'assenso della parte lesa.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Onorevole Amatucci, quanto ella sta affermando a questo proposito, nel quadro di una valutazione complessiva, non può essere certamente considerato come elemento determinante.

AMATUCCI. Per quanto riguarda la modifica dell'articolo 176 siamo perfettamente d'accordo; perché oggi, quando si vuole chiedere la liberazione condizionale o la grazia, sapete come si agisce? In base ai rapporti che fanno i marescialli degli stabilimenti di pena o quanto meno i direttori, quando si sa invece che la persona più qualificata ad essere sentita sull'argomento è senza dubbio il giudice di sorveglianza. E dirò di più: a mio avviso, si dovrebbe creare la figura del giudice di sorveglianza evitando di affidare — come si è fatto finora — questo compito al giudice istruttore, che sempre oberato di lavoro sempre più raramente visita le carceri. Ma soprattutto occorre avere elementi di giudizio veramente obiettivi: oggi ci troviamo di fronte ad alcuni casi in cui delinquenti incalliti, apparentemente osservanti dei regolamenti carcerari, ottengono la liberazione condizionale, mentre delinquenti che si ribellano ad un sopruso di un aguzzino o di un maresciallo reagendo soltanto ad un impulso finiscono per avere un trattamento di rigore e di ingiustizia che noi dobbiamo eliminare.

Infine vorrei dire che la norma con la quale si vieta la liberazione condizionale quando il condannato debba scontare una misura di

sicurezza, non è conciliabile con lo spirito della stessa libertà condizionale. La misura di sicurezza fa parte del sistema delle pene, perché si ritiene che il condannato in determinate condizioni, anche dopo aver scontata la pena, deve essere sottoposto o a questa misura di sicurezza o alla libertà vigilata; ma quando, accertato il ravvedimento del condannato, questo può tornare in seno alla società, l'escludere il beneficio della libertà condizionale solo perché costui deve scontare una misura di sicurezza è il colmo delle assurdità, che io non posso in alcun modo condividere.

Da ultimo vorrei fare una formale proposta. Poiché la relazione del collega Guerrieri tocca molti punti fondamentali, sarebbe bene poterne avere copia per poterla adeguatamente meditare, in modo che nella prossima seduta ognuno possa venire qui preparato con la presentazione di quegli emendamenti che possano rendere più efficiente e armonico il disegno di legge.

KUNTZE. Ho chiesto la parola per una questione di carattere preliminare; mi riferisco all'ultima parte della relazione dell'onorevole Guerrieri.

Come ella ricorderà, signor Presidente, e come ricorderanno anche gli onorevoli colleghi, noi aderimmo al passaggio di questo disegno di legge in sede legislativa alla condizione che venisse effettuato lo stralcio di quella parte che poteva sembrare riaffermazione del principio contro il quale noi ci siamo schierati anche con nostre proposte di legge, che certamente non rinneghiamo e alle quali ci sentiamo sempre strettamente legati.

La preghiera che vorrei rivolgere al Presidente e ai colleghi è quella di stralciare — in via principale — i primi due articoli del disegno di legge, da rinviare in sede referente per poi poterne discutere in aula congiuntamente alle altre proposte di legge dell'onorevole Buzzelli, dell'onorevole Degli Occhi e dell'onorevole Berlinguer. Se questa proposta potesse apparire troppo drastica o eccessiva, anche perché ci rendiamo conto che negli articoli 22 e 72, come sono stati modificati col disegno di legge, potrebbero esserci effettivamente delle condizioni di maggior favore per i condannati all'ergastolo, noi saremmo anche disposti a far sì che venisse stralciata soltanto la prima parte dell'articolo 22.

Comprendo che potrebbero esserci delle difficoltà di ordine tecnico-legislativo, ma penso che queste difficoltà potrebbero essere superate allorché noi considerassimo il capoverso dell'articolo 22 non come una modifica dell'articolo 22, ma come un articolo 22-bis.

Inoltre desidererei lo stralcio anche dell'articolo 72 e ne dico il perché, anticipando sia pure brevemente quello che può essere un intervento nel merito. Pertanto mi associo a quanto diceva l'onorevole Amatucci, perché in seguito alla nutrita e dotta relazione dell'onorevole Guerrieri credo che tutti noi sentiamo il bisogno di rivedere questo disegno di legge anche per poter proporre quegli emendamenti che sono stati implicitamente suggeriti dalla relazione dell'onorevole Guerrieri, quantunque questi, come relatore, si sia mantenuto su un piano obiettivo, senza fare apparire delle particolari preferenze di carattere personale.

Volevo dunque fare qualche osservazione nel merito dell'articolo 72. Se effettivamente una pena deve avere — ai termini della Costituzione — come finalità quella del ravvedimento del condannato, non ritengo che uno dei mezzi migliori sia quello di applicare l'isolamento diurno del condannato per una durata tutt'altro che trascurabile, prevista dal disegno di legge nel primo comma da 6 mesi a 3 anni e nel secondo comma da 1 a quattro anni. Lascio pensare a voi, onorevoli colleghi, che cosa significa l'isolamento diurno, naturalmente senza la possibilità di essere ammessi al lavoro, altrimenti l'isolamento diurno verrebbe a cessare perché non è possibile pensare a un lavoro singolo del condannato.

Questa durata così lunga di isolamento diurno verrebbe probabilmente a creare delle turbe psichiche tali nel condannato, da impedirgli nel prosieguo dell'espiazione della pena un ravvedimento. Mi pare che sia un qualche cosa che è stato messo in questo disegno di legge per una tradizione, senza tener conto che oggi una pena di questa natura è unicamente una pena di carattere afflittivo che non può, nelle condizioni in cui è prevista dal disegno di legge, portare a quel ravvedimento del condannato che deve essere il fine ultimo dell'esecuzione della pena, ai sensi della Costituzione.

Per questo motivo noi saremmo, quindi, favorevoli a uno stralcio di questa norma, per esaminarla con ponderazione in una sede più ampia, quale potrebbe essere la sede dell'Aula.

Queste sono le considerazioni che ha ritenuto di dover sottoporre alla vostra attenzione. Noi riteniamo che questi due articoli debbono essere stralciati o che per lo meno sia stralciata la prima parte dell'articolo 22 e l'articolo 72 per intero; e ciò non per la riaffermazione di un principio al quale siamo legati per affezione a una nostra proposta di legge, ma perché riteniamo che la pena dell'ergastolo sia

oltre che anticostituzionale anche non conferente alle finalità che la pena deve proporsi nei confronti del condannato.

DOMINEDÒ. *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche in relazione alla proposta formulata dall'onorevole Kuntze e a quanto ha detto poc'anzi con tanta precisione l'onorevole relatore devo fare una dichiarazione. Io ritengo che lo spirito di questo disegno di legge sia quello di muovere dalla situazione attuale sulla nozione di pena dell'ergastolo senza peraltro smobilitarla. In altri termini si tratta di un intervento legislativo che muove dalla situazione giuridica vigente per affrontare determinati problemi, come quello della liberazione condizionale, cui si fa esplicito riferimento in questo provvedimento.

Vorrei tranquillizzare gli onorevoli colleghi, anche dal punto di vista più rigoroso ed ortodosso dell'ermeneutica legislativa, che con questo disegno di legge nulla si toglie e nulla si aggiunge; di conseguenza il problema dello stralcio — pur tenendo presente ciò che si è detto durante la discussione in sede referente — potrebbe essere in ipotesi risolto — se la Commissione lo ritiene opportuno — nel modo seguente. Se non vado errato è solo il primo comma dell'articolo 22 che ha disturbato o potrà disturbare alcuni interventi. Se così è, mi permetto di fare un rilievo di tecnica legislativa. Stante il fatto che il secondo comma di detto articolo non reca nulla di normativo, bensì si limita a ripetere la identica definizione del codice, che certo non ha bisogno di essere recepita in questa sede, noi potremmo stralciare solo il secondo comma che ha un'importanza protettiva in quanto elimina il limite di tempo dei tre anni per l'ammissione al lavoro dell'ergastolano. Ma deve essere nostro interesse, onorevoli colleghi, assicurare questo secondo comma che ha un alto contenuto normativo e che ammette al lavoro senza alcun limite di tempo, anche perché non sappiamo se in futuro noi riusciremo a porre in essere una norma idonea a ottenere la redenzione del detenuto attraverso il lavoro, che insieme all'istruzione e alla fede costituisce uno dei tre momenti attraverso i quali si deve passare per ottenere tale redenzione.

Per quanto riguarda il proponimento di eliminare il primo comma di questo articolo non posso dire niente; se la Commissione lo reputa superfluo, in quanto si tratta di una norma che si limita a dettare ciò che è già prescritto da altra norma, può farlo benis-

simo anche perché è vero che una buona legislazione non deve ammettere il pleonasma.

Mi permetto di insistere, onorevoli colleghi — con ciò aderendo allo spirito con cui la Commissione ha deciso il passaggio in sede legislativa di questo provvedimento — invitandovi a fruire della attuale situazione e a cogliere la grande occasione che ci viene offerta.

In verità, devo dire per un dovere di coscienza che non so quando una regolamentazione della materia potrà avvenire e perciò non vorrei che per una semplice questione di forma si dovesse compromettere la sostanza; comunque mi rimetto alla valutazione ed alla decisione della Commissione su questo punto. A mio avviso, tutto potrebbe essere risolto precisando nell'intestazione del provvedimento che l'articolo unico modifica gli articoli del Codice penale che ci interessano.

Resta il problema dell'articolo 72 che indubbiamente ha anche una sua utilità che non deve andare perduta. Il cristiano dice: « *Timeo Jesum transeuntem et non revertentem* » e noi, in aderenza a questa massima, dobbiamo, onorevoli colleghi, cogliere la buona occasione. Siamo veramente sicuri, data la particolare situazione politica e parlamentare in Italia, di avere nell'immediato futuro l'approvazione di un simile provvedimento? E in tale attesa possiamo noi nel frattempo permettere che i detenuti giacciono nell'isolamento e non usufruiscano del beneficio dell'articolo 72? La Commissione potrebbe benissimo ritoccare questo punto perché, onorevoli colleghi, non si redime un uomo isolandolo. Nel frattempo si potrebbe rinviare la discussione dando tempo agli onorevoli colleghi perché presentino gli emendamenti ritenuti opportuni.

Questo era quanto — rispondendo ad una esigenza della mia coscienza — dovevo dire; per il resto non ho nulla da aggiungere.

Una parola spenderò per quanto riguarda l'altro punto toccato dalla relazione e precisamente l'opportunità o meno che la competenza sulla concessione della liberazione condizionale sia riservata al giudice o all'esecutivo. A questo proposito devo dire che durante il periodo della mia permanenza al Ministero della giustizia ho coltivato questo istituto con la massima soddisfazione morale tanto che il ricordo più alto di questa mia esperienza è proprio quello della liberazione condizionale.

Quanto diceva poco fa l'onorevole Amatucci non è che un aspetto particolare della situazione. In linea generale posso affermare ed assicurare che da parte del Ministero sono stati



mantenuti i contatti necessari col giudice di sorveglianza. Spesso il giudice di sorveglianza è stato invitato dal Ministero a rivedere il suo parere contrario precedentemente emanato ed in alcuni casi si è arrivati al punto, onorevoli colleghi, che il Ministero ha proceduto in difformità del parere del giudice di sorveglianza.

Tutto questo sta a dimostrare che noi abbiamo agito in questo campo con la massima responsabilità, soprattutto in considerazione del fatto che noi riteniamo questo un impegno morale nostro ancora prima che del giudice di sorveglianza. Comunque, il problema rimane aperto e non sarò certamente io a stabilire se tale funzione dovrà spettare all'esecutivo o al potere giudiziario. Sono lieto però, ripeto, di potere affermare che si tratta di un istituto che fino ad oggi ha funzionato efficacemente, integrando quello della grazia, e con alto senso di responsabilità.

Comunque sia, e senza per l'avvenire spendere parole per una soluzione o per l'altra, non credo che si possa risolvere in questa sede e concordo perfettamente col relatore.

L'ultimo rilievo importante è quello della eventuale norma transitoria nei confronti dell'ergastolano il quale sia stato giudicato e condannato quando non esisteva né la Corte di assise d'appello né l'istituto delle attenuanti generiche. Io esiterei a farne materia di nuove disposizioni anche per il pericolo di creare uno squilibrio, accennato molto obiettivamente dal relatore, con coloro che avrebbero avuto la stessa condanna anche se ci fosse stato l'appello e le attenuanti generiche. Abbiamo statistiche che ci indicano come il giudizio avrebbe avuto lo stesso esito anche se fosse esistita una diversa procedura. E questo a prescindere dall'elemento formale che allora il diritto era quello; essi furono giudicati allora secondo l'ordinamento del tempo. Ora, di fronte a una questione puramente morale che apre il problema nei confronti dei giustamente giudicati, ma che è temperata oggi attraverso la grazia, esiterei ad introdurre una norma transitoria *ad hoc*.

Con questo ho terminato i miei rilievi, sottolineando il primo di essi, che, cioè, è bene che l'approvazione di queste norme non venga ritardata.

VALIANTE. Debbo rivolgere una preghiera a nome del collega Breganze, che è impegnato in Aula come relatore del provvedimento sull'organico della magistratura. Egli desidera intervenire sull'argomento e chiede pertanto, se fosse possibile, prolungare la seduta o lasciare aperta la discussione generale.

KUNTZE. Siamo d'accordo in questo senso, anche per la richiesta fatta dall'onorevole Amatucci.

PRESIDENTE. A proposito dello stralcio, vorrei sottoporre all'onorevole Kuntze questa osservazione: mi pare che le sole parole che potrebbero far pensare a una parte normativa della legge, destinata ad apparire come affermazione di principio, siano proprio le parole dell'articolo 22. Tutte le altre norme del disegno di legge presuppongono evidentemente l'esistenza della pena dell'ergastolo. Ora, se si andasse oltre un certo limite in questa preoccupazione, si arriverebbe alla conclusione assurda di investire, attraverso questo scrupolo e questa preoccupazione, l'intero disegno di legge. Qualunque osservazione che vada oltre questa prima parte dell'articolo 22 riguarderebbe, a me pare, l'intero disegno di legge. D'altro canto qui siamo dinanzi a un problema estremamente concreto. Innegabilmente il secondo comma dell'articolo 22 porta un'innovazione sostanziale in relazione al codice attuale, dove si dice che il condannato che ha scontato almeno tre anni della pena può essere ammesso al lavoro all'aperto. Così l'articolo 72 porta anche esso un'innovazione sostanziale, perché tende a ridurre il periodo di isolamento diurno. Sono due aspetti che non sono marginali, ma rientrano in quello che è stato il motivo ispiratore del disegno di legge.

A me pare sotto l'aspetto della tecnica legislativa che soltanto la prima parte dell'articolo 22 possa far luogo a questo dubbio legittimo.

KUNTZE. Prendo la parola non per rispondere, ma per chiarire meglio il mio pensiero. Dirò che nella mia richiesta di stralcio avevo fatto una richiesta di carattere principale e un'altra di carattere subordinato. Sulla richiesta di carattere subordinato credo di dovere insistere, cioè per lo stralcio della prima parte dell'articolo 22, perché proprio per ragione di tecnica legislativa, se dicessimo: « Gli articoli 22, 72, 176 e 177 del codice penale sono sostituiti dai seguenti », e rimanesse soltanto: « Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al lavoro all'aperto », avremmo soppresso praticamente l'articolo 22 del codice.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Io ho detto di cominciare così l'articolo 1: « Gli articoli 22, secondo comma, 72, 176 e 177 del codice penale sono sostituiti dai seguenti »; quindi dell'articolo 22 rimarrebbe solo il primo comma.

KUNTZE. Allora rimarrebbero ferme le nostre riserve relative all'articolo 72, sul quale ci proponiamo di presentare emendamenti. Per quelle ragioni che sommariamente ho

esposto e che potrà meglio esporre in una prossima seduta durante l'illustrazione degli emendamenti, ritengo che l'articolo 72, pur costituendo un progresso sull'attuale articolo del codice, non è aderente a quelli che sono i principi di diritto penitenziario che attualmente vigono nelle nazioni più civili. Attraverso un emendamento, che potremmo presentare anche con la firma dei rappresentanti di tutti i gruppi della Commissione — in modo da dimostrare una unanimità in questo senso, che non significa né negazione né aderenza al principio della soppressione della pena dell'ergastolo — credo che potremmo andare avanti più sollecitamente, sempre, però, rinviando la discussione, per darci modo di esaminare attentamente la relazione dell'onorevole Guerrieri.

PRESIDENTE. Mi permetto di osservare che noi applicheremmo malamente una norma regolamentare. Lo stralcio vuol dire che la parte stralciata viene dal Presidente della Camera considerata come disegno di legge a sé stante, e, quindi, verrebbe ristampata come provvedimento indipendente per essere sottoposto al giudizio della Camera. In questo caso male si presterebbe la materia per costituire di per se stessa argomento di disegno di legge a parte. Quindi applicheremmo male la norma regolamentare. Mi pare che anche sotto questo aspetto sostanziale e formale dobbiamo essere d'accordo.

PREZIOSI OLINDO. Io esprimo il mio dissenso dallo stralcio o dalla soppressione del primo comma dell'articolo 22; sono naturalmente favorevole a rinviare la discussione per esaminare attentamente la densa e precisa relazione dell'onorevole Guerrieri.

Sulla questione pregiudiziale ritengo che bisogna lasciare il disegno di legge com'è proprio per quella tecnica legislativa a cui accennava l'onorevole Presidente. Innanzi tutto non sono d'accordo per lo stralcio: si potrà porre in votazione e al momento opportuno ciascuno esprimerà il proprio pensiero. Ma in sostanza noi ci stiamo occupando di un altro istituto, quello della liberazione condizionale, che vogliamo estendere agli ergastolani, i quali fino a oggi ne sono stati esclusi. E siccome ora è in vigore la pena dell'ergastolo, perché non ripetere il principio — proprio la tecnica legislativa lo esige — che l'ergastolo è una pena perpetua? Non diremmo niente di vincolante o di pregiudizievole per le decisioni future, che potranno essere prese da parte dell'Assemblea o della Commissione; ma mi sembra che occorra ripetere questo principio, né credo che sia superfluo.

PRESIDENTE. Siamo d'accordo che il presupposto è la pena dell'ergastolo.

PREZIOSI OLINDO. Comunque, signor Presidente, esprimo la mia opinione. Ritengo per una questione di tecnica legislativa che, poiché la pena dell'ergastolo è codificata, debba restare.

PRESIDENTE. Mi si permetta di rifare brevemente la storia di quanto è finora avvenuto. Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, all'unanimità è stato richiesto il passaggio alla sede legislativa di questo disegno di legge col tacito presupposto che sarebbe esclusa da questo provvedimento questa affermazione di principio per evitare di turbare i presentatori delle altre proposte di legge.

PREZIOSI OLINDO. Noi vogliamo affermare, onorevole Presidente, che questa discussione non vincola e non pregiudica la soluzione del problema più vasto.

VALIANTE. Anche io ricordo perfettamente che, quando si decise di richiedere il passaggio di questo provvedimento in sede legislativa, fu fatta la considerazione ripetuta oggi dall'onorevole Presidente.

KUNTZE. Siamo soddisfatti di questa dichiarazione perché significa che il problema rimane aperto.

PREZIOSI OLINDO. Durante la discussione nella quale si decise di richiedere il passaggio di questo disegno di legge alla sede legislativa si affermò da più parti — e lo affermai anche io — che questa discussione non avrebbe pregiudicato nella maniera più assoluta il mantenimento della pena dell'ergastolo.

Esiste codificata nel codice la pena dell'ergastolo e noi non intendiamo per nessuna ragione che essa venga abolita.

PRESIDENTE. A questo punto mi domando perché sia stata inserita nel disegno di legge una norma già codificata.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signor Presidente, vuole sapere perché è stata citata nel provvedimento una norma già codificata? Per una vera e propria banalità tecnica.

PREZIOSI OLINDO. Il disegno di legge — come del resto può confermare l'onorevole Sottosegretario — è stato approntato da persone competenti e naturalmente quando è stato stilato l'articolo 22 in questo modo che cosa si voleva affermare? Si voleva affermare un postulato per giungere poi alle varie modifiche, cioè a dire alla estensione della liberazione condizionale anche agli ergastolani. Ma l'ergastolo è una pena tuttora contenuta nel codice vigente; ed allora perché farsi prendere

dalla preoccupazione di non doverla ripetere. Dal punto di vista della tecnica legislativa questa premessa, a mio avviso, è necessaria perché da essa derivano poi tutte quelle modifiche sostanziali alle quali aderisco sia pure con alcune riserve.

**PRESIDENTE.** È indubbio che l'uso della parola ergastolo non può avere due significati, non può avere, cioè, un significato quando è usata in un provvedimento, ed un altro quando viene usata in un altro provvedimento.

**SFORZA.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, rilevo innanzi tutto che l'osservazione del collega Preziosi Olindo non è, a mio avviso, da accogliere e non solo per i motivi adottati dall'onorevole Sottosegretario e, cioè, che non vi è assolutamente ragione di ripetere in un provvedimento che apporta alcune modifiche ciò che è già scritto nel codice, ma anche perché interpretandosi la legge si comprende subito che in questo modo si è voluto riaffermare proprio il principio che non è stata pregiudicata come noi sosteniamo, la questione circa il mantenimento o meno dell'ergastolo.

Ma vi è di più, signor Presidente; questo disegno di legge riguarda soprattutto e sostanzialmente la liberazione condizionale, istituto che in questo disegno di legge non viene visto solo in rapporto alla pena dell'ergastolo, ma anche e soprattutto in rapporto all'articolo 76 (seconda parte).

Se fosse vero ciò che il collega Preziosi Olindo ha affermato e cioè che sia necessario ripetere che cosa è l'ergastolo e quindi l'articolo 22, dovremmo in questo caso riportare l'articolo 23 per dire che cosa è la reclusione. Questo dimostra per assurdo l'inutilità del fatto secondo cui sarebbe precluso e pregiudicato il principio dell'abolizione della pena dell'ergastolo.

Col presente disegno di legge noi apportiamo alcune modifiche. Innanzitutto diamo la possibilità all'ergastolano di essere ammesso al lavoro senza un limite di tempo ed inoltre la possibilità della liberazione condizionale, che nel codice penale non è prevista.

Per quanto riguarda il modo di procedere, noi siamo d'accordo con la proposta che faceva il collega Amatucci, cioè un rinvio ad una prossima seduta per avere la possibilità di studiare la relazione del collega Guerrieri, che è veramente preziosa per il modo in cui l'argomento è stato trattato. Noi avremmo così la possibilità di fare degli emendamenti non solo per riformare o modificare le disposizioni di questo disegno di legge, ma anche per perfezionarlo dal punto di vista formale. Io, per esempio, faccio notare che per l'articolo 72

noi presenteremo un emendamento soppressivo e in via subordinata taluni emendamenti che tendano a migliorarlo, riducendo il termine della segregazione, che, secondo noi, è una cosa aberrante allo stato attuale degli studi penitenziari.

Queste sono le cose che volevo dire e insisto, pertanto, sulla richiesta di rinvio a una prossima seduta.

**MANCO.** Sono d'accordo per la necessità del rinvio, che ci impegnerà in una discussione più approfondita. Noi stiamo discutendo questo disegno di legge relativo alle modificazioni del codice penale concernenti l'ergastolo e la liberazione condizionale. Quindi non siamo impegnati soltanto a vedere l'ergastolo sotto il profilo della liberazione condizionale. Ora a me spiace di non aver partecipato alla riunione con la quale tutti i gruppi si impegnarono ad accettare il principio di non ripetere quella parte che era già inserita nel codice penale. L'onorevole Presidente ha precisato anche che questo accordo era stato raggiunto da tutti per non intralciare l'eventuale possibilità di soppressione dell'ergastolo.

**PRESIDENTE.** Noi avevamo dinanzi un disegno di legge e tre proposte di legge presentate da colleghi della Commissione, cosicché venivano contemporaneamente quattro provvedimenti alla nostra cognizione, alcuni dei quali soppressivi dell'ergastolo.

**MANCO.** Arrivo subito alla sostanza del mio intervento. Si dice da parte della Presidenza che è inutile ripetere quello che è già detto nel codice penale.

**PRESIDENTE.** Lo ha detto anche il rappresentante del Governo, presentatore del disegno di legge.

**MANCO.** Si parte dalla premessa dell'accettazione del principio dell'ergastolo e si giunge a delle formule di alleggerimento della pena, per cui noi siamo pienamente favorevoli, anzi presenteremo degli emendamenti che costituiranno un alleggerimento ancora più notevole di quello proposto da altri colleghi. Per esempio io sono contrario a ogni forma di segregazione del detenuto. Però è necessario a questo punto che il Governo assuma la responsabilità di stabilire se di fronte a un complesso di norme che parlano di un notevole alleggerimento della pena dell'ergastolo e in previsione della discussione di quelle proposte di legge favorevoli all'abolizione dell'ergastolo il Governo intende o meno riaffermare il principio della sussistenza dell'istituto.

**DOMINEDÒ, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.** Io ripeto quello che ho

dichiarato non solo oggi, ma nella seduta precedente, in cui ella mancava, dicendo che il Governo mantiene ferma la situazione giuridica attuale senza spostarla in modo alcuno in questa sede, nell'ambito della quale stiamo discutendo un disegno di legge con la intitolazione « ergastolo e libertà condizionale », proprio perché studiamo la liberazione condizionale in relazione all'ergastolo. Quindi tutto è impregiudicato.

MANCO. Se l'aver aggiunto una frase contenuta nel Codice penale non compromette nulla, perché si dovrebbe togliere? Se non è compromessa la possibilità del mantenimento dell'ergastolo, la ripetizione contenuta nel primo comma non dice nulla; se, invece, si ritiene da alcuni che, con la soppressione del primo comma dell'articolo 22, viene legittimata la discussione di eventuali proposte tendenti all'abolizione dell'ergastolo, allora la nostra richiesta è legittima.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Assolutamente no. Si aggiunga che la ragione specifica dell'eventuale depennamento — se la Commissione lo richiederà — sta nel fatto che si tratta della sola norma senza contenuto normativo, quindi la sola norma assolutamente pleonastica.

MANCO. C'è stata una lunga, profonda e impegnativa polemica da parte di dottrinari e teorici sulla costituzionalità o meno della pena dell'ergastolo. Ora io ritengo che nella previsione di una discussione ampia, anche in linea di diritto, sulla pena dell'ergastolo, una riaffermazione di principio anche da parte del Governo con la ripetizione della pena dell'ergastolo in forma di inciso non sarebbe inutile.

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. Qui è soltanto un problema di procedura che stiamo discutendo. Perché basta leggere la relazione che accompagna il disegno di legge, per vedere che il pensiero del Governo è per la netta riaffermazione della validità della pena dell'ergastolo. Si propone, quindi, un problema di semplice procedura, cioè se è il caso di riaffermare una norma di legge che già esiste nella nostra legislazione e se il riaffermarla potrebbe essere preclusivo per discutere poi quelle proposte di legge di cui parlavamo. Secondo una norma del regolamento, una disposizione di legge respinta non può essere ripresentata se non dopo sei mesi, si potrebbe dire che la riaffermazione del principio sta a significare la reiezione di quelle proposte che chiedono, invece, la soppressione dell'ergastolo. Cosicché sorgerebbe un problema procedurale circa la possibilità di esaminare più

tardi le proposte di legge che chiedono l'abolizione di questa pena.

PREZIOSI OLINDO. Si tratta di vedere se deve essere mantenuto o meno questo primo comma. Sarà votato e ciascuno manifesterà la propria opinione.

SFORZA. Allora noi torniamo sulla nostra decisione e chiediamo di andare in Aula per tutto.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Mi limiterò a poche parole, che dovrebbero tranquillizzare tutti. Dichiaro formalmente e solennemente a nome del Governo, in stretta aderenza a ciò che già ebbi l'onore di dire nella precedente seduta, che io sono favorevole, se la Commissione lo riterrà, pur di varare questa legge, al depennamento del primo comma dell'articolo 22 per la sola e tassativa ragione tecnica che siamo in presenza di un precetto che non detta norme. È la sola enunciazione precettiva di tutto il disegno di legge che costituisce una ripetizione pleonastica di una norma già dettata dal codice penale. E siccome ogni ripetizione dovrebbe avere un significato nella legge, non posso dare significato a una ripetizione che è solamente pleonastica. Ma questo non esclude in modo assoluto ciò che ho detto e ribadisco, cioè che il Governo nella sua responsabilità politica e giuridica fa capo al sistema penale vigente.

BREGANZE. Vorrei rivolgere la calda preghiera all'onorevole relatore ed al segretario di questa Commissione di voler svolgere — servendosi magari dell'opera dell'Ufficio studi legislativi della Camera — un'indagine sulla legislazione comparata in materia.

Questo, onorevoli colleghi, potrebbe esserci di grande aiuto in quanto noi potremmo legiferare più serenamente sulla base di quanto stabiliscono le altre legislazioni, specialmente quelle dei paesi europei, a proposito della pena dell'ergastolo.

PRESIDENTE. Con la preghiera di voler presentare con la massima celerità gli emendamenti, onde consentire all'onorevole rappresentante del Governo ed ai commissari tutti di approfondire gli aspetti del problema, rinvio la discussione ad un'altra seduta.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

**La seduta termina alle ore 12.**

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO